



COMUNE DI MEDIGLIA

Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI MEDIGLIA
Città Metropolitana di
Milano

Prot.n. 0009526 in Partenza
del 25-06-2026 ora 15:19:06
Categ. 6 Clas.9



Ordinanza Sindacale n. 13 DEL
Prot. n. // 25-06-2026

Oggetto: Deroga temporanea agli orari delle attività di cantiere previsti dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento comunale per le attività rumorose, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 484 del 09/06/2026.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 484 del 09/06/2026 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole";

CONSIDERATO che:

- nei periodi caratterizzati da elevate temperature, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 484 del 09/06/2026 prevede il divieto di svolgimento delle attività lavorative all'aperto nelle fasce orarie di maggiore esposizione al rischio da stress termico, limitatamente alle giornate in cui il sistema previsionale Workclimate segnali un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole, con conseguente necessità di rimodulare gli orari di lavoro al fine di garantire la continuità delle attività produttive e di cantiere nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
- tale limitazione comporta una significativa riduzione delle ore lavorabili durante la giornata e rende necessario consentire una diversa organizzazione degli orari di lavoro al fine di garantire la continuità delle attività di cantiere, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

PRESO ATTO che la medesima Ordinanza regionale raccomanda ai Comuni di valutare l'opportunità di derogare temporaneamente ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle fasce orarie climaticamente più favorevoli;

RICHIAMATO i vigenti Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento comunale per le attività rumorose che disciplinano gli orari ordinari delle attività di cantiere stabilendo che:

- nei giorni feriali le attività possano essere svolte dalle ore 7:30 alle ore 19:00;
- il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00;

RITENUTO necessario contemperare le esigenze di tutela della salute dei lavoratori con quelle di corretta esecuzione delle opere edilizie, consentendo una temporanea anticipazione dell'orario di attività dei cantieri nelle ore caratterizzate da condizioni climatiche più favorevoli;

RITENUTO che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisca interesse pubblico prevalente e meritevole di specifica protezione;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ORDINA

in deroga alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e nel Regolamento comunale per le attività rumorose, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a condizioni di prolungata esposizione al sole e alle elevate temperature, è consentito dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, anticipare lo svolgimento delle attività di cantiere all'aperto sul territorio comunale così come segue:

- nei giorni feriali le attività possano essere svolte dalle ore 6.30
- il sabato dalle ore 7:00;

La presente deroga trova applicazione fino al 23 settembre 2026, in coerenza con il periodo di efficacia dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 484 del 09/06/2026, limitatamente alle giornate in cui la piattaforma Worklimate individui un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole, salvo proroga, modifica o revoca conseguente all'adozione di ulteriori provvedimenti regionali, statali o comunali.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità). La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del Dlgs del 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i, è determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

DISPONE

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- La pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo e sul sito internet del Comune;

La trasmissione di copia del presente atto:

- al Comando di Polizia Locale
- alla Prefettura di Milano per opportuna conoscenza

Mediglia, lì 24 Giugno 2026



Giovanni Carmine Fabiano
25/06/2026 15:08:25 UTC+0200

IL SINDACO
Giovanni Carmine Fabiano